



Autorità Nazionale Anticorruzione

MODELLO DI PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO EX ART. 48 D. LGS. 163/2006

Provvedimento n. del

Oggetto: fascicolo XJ - procedimento sanzionatorio per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed interdittive, ai sensi dell'art. 6, co. 11, e dell'art. 48, del d. lgs. 163/2006 e s.m., avviato su segnalazione di, nei confronti di, in riferimento all'appalto per CIG Importo dell'appalto al netto dell'IVA €

Stazione appaltante: (C.F.)

Operatore economico : (C.F.)

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del ---;

Visto l'articolo 19, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione;

Visto l'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, che prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie (fino a euro 25.822,00, elevabili sino a euro 51.545,00 in caso di violazione degli obblighi di veridicità delle dichiarazioni rese) nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dall'Autorità ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, ovvero che forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonché nei confronti degli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione;

Visto l'articolo 48, commi 1 e 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni, secondo cui, in sede di verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa a campione e sull'aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria, quando la prova degli stessi non sia fornita dal concorrente, ovvero non siano confermate le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente medesimo dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6, co. 11, del d. lgs. 163/2006 e s.m., e, altresì, per la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento;

Vista la determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 1/2014, recante indicazioni interpretative in merito al procedimento di verifica dei requisiti speciali per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché indicazioni sugli obblighi di segnalazione all'Autorità, da parte delle stazioni appaltanti, delle esclusioni dalle gare;

Via di Ripetta, n 246 – 00186 Roma



Autorità Nazionale Anticorruzione

Visto il Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio, emanato ai sensi dell'art. 8, co. 4, del d. lgs. 163/2006 e s.m.;

Vista la segnalazione effettuata da ---, acquisita al protocollo dell'Autorità n. ---- del ----, nei confronti dell'operatore economico ----, per mancata comprova, nell'ambito della gara per l'affidamento del *servizio/lavoro/fornitura* in oggetto, del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dal bando di gara, in particolare: -----

Vista la nota del – protocollo n. ---, di avvio del procedimento di annotazione da parte dell'Autorità, nei confronti dell'operatore economico -----, inviata anche alla S.A., contenente l'indicazione della possibilità che il procedimento si poteva concludere con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 6, co. 11, d. lgs. 163/2006 e s.m., e, in caso di mancata dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati, che la stessa violazione poteva comportare anche l'inserimento di apposita annotazione nel Casellario informatico, con conseguente sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento;

Vista la richiesta, contenuta nella citata nota prot.--, rivolta all'operatore economico di produrre una memoria difensiva, da far pervenire nel termine di XX giorni, nonché l'indicazione della possibilità di richiedere un'audizione dinanzi all'Ufficio, nel termine di XX giorni;

Vista la memoria difensiva trasmessa dall'operatore economico, acquisita al protocollo di questa Autorità n.---- del ---

oppure

Visto che l'operatore economico ha ritenuto di non trasmettere alcuna memoria difensiva;

(eventualmente) Vista l'istanza di audizione presentata dall'operatore economico e il verbale dell'audizione tenutasi presso l'Ufficio in data ---;

Vista la comunicazione delle risultanze istruttorie trasmessa alle parti in data ---;

(eventualmente) Viste le memorie conclusive trasmesse dall'operatore economico in data ---- e dalla S.A. in data ---;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato quanto segue:

I. Procedimento istruttorio *(riportare gli elementi di fatto)*

Dalla documentazione in atti è emerso che: -----

La S.A. ha segnalato che ---- *(esporre la motivazione di esclusione adottata dalla S.A.)*

II. Risultanze istruttorie e valutazioni

(riportare gli elementi di diritto della fattispecie, l'imputabilità e la gravità della condotta, le conclusioni istruttorie)

III. Determinazione della sanzione

Ai sensi dell'art. 33, del Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio, l'Autorità, per la determinazione dell'importo della sanzione pecuniaria, applica i parametri contenuti nell'articolo 6, co. 8, del d. lgs. 163/2006 e s.m., e nell'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale" ed in particolare: il valore del contratto pubblico cui la violazione si riferisce; la rilevanza e gravità dell'infrazione, con particolare riferimento all'elemento psicologico;



Autorità Nazionale Anticorruzione

l'opera svolta dall'operatore economico per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione; l'eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati. Per la determinazione della durata dell'interdizione si fa riferimento agli stessi parametri, ove compatibili.

Nel caso di specie ----- (*indicare e motivare la quantificazione dell'importo della sanzione pecuniaria e la durata della sanzione interdittiva*)

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

- di irrogare all'operatore economico ----- (C.F. -----) con sede in -----, via ----, ritenendo configurato il contestato illecito, la sanzione pecuniaria di € ----- (euro ---);
- di disporre la seguente annotazione nel casellario informatico degli operatori economici dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture: "Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, con deliberazione n. -- del --, assunta a seguito del procedimento di cui all'art. 48 del d. lgs. 163/2006 e s.m., ha disposto che l'operatore economico ----- (C.F. --) con sede in ---, via --- n. --, dalla data di iscrizione della presente annotazione nel casellario informatico, è sospeso per ---- mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento, ai sensi del medesimo art. 48, in quanto, nella gara per -----, indetta da ----, non ha comprovato il possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti dal bando di gara.";

Il pagamento della sanzione pecuniaria dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e secondo quanto previsto dal codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Il Presidente
Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il -----
Il Segretario: Maria Esposito